



REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE  
P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati)

Circolare.

In riferimento all'ordinanza ministeriale del 13/11/2020, che applica il regime di contenimento del contagio a far data da domenica 15/11, come previsto dall'art.2 del DPCM del 3/11/2020, si forniscono alcune istruzioni per quanto le misure di restrizione alla mobilità delle persone comportano su istituti ed adempimenti di competenza dei Centri Impiego.

a) Prosecuzione dei servizi essenziali dei servizi per l'impiego pubblici

Il vigente Decreto del Ministro della Sanità avendo inserito il territorio della regione Marche in zona "arancione" in conformità al su richiamato DPCM, limita ai confini del Comune di residenza lo spostamento delle persone e vieta, nella fascia notturna (dalle ore 22.00 alle ore 5.00), qualsiasi movimento dalla propria abitazione.

La normativa prevede, però, che, nel lasso di tempo diurno, lo spostamento, al di fuori del proprio comune di residenza, sia possibile anche per particolari necessità giustificate attraverso autocertificazione alle autorità competenti in caso di controllo.

Pertanto, come da precisazione fornita dal Governo nelle pagine del sito istituzionale (alla sezione FAQ), il cittadino da noi convocato presso gli Uffici o che non abbia altra possibilità di contatto o di fruizione delle nostre prestazioni può autocertificare il motivo dello spostamento con la dichiarazione che ha lasciato il Comune di residenza per fruire di "servizi non disponibili nel proprio Comune". L'esempio dell'ufficio postale proposto nella Faq ministeriale che si cita è pertanto da considerarsi non esaustivo delle possibilità legittime di spostamento. Nei Cpl della Regione Marche il pubblico su presenza è ormai residuale rispetto alla gran mole di attività svolta on line e da remoto; pertanto, qualora si avesse necessità di convocare in presenza persone che non riusciamo a raggiungere altrimenti o, qualora gli utenti avessero urgenza e necessità di raggiungere i nostri uffici, a seguito di appuntamento telefonico, possiamo fornire loro le indicazioni su indicate per motivare le cause dello spostamento dal Comune di residenza.

In caso di verifica delle dichiarazioni rese in autocertificazione, da parte delle Autorità competenti, gli Uffici potranno, senza dubbio, certificare l'effettività del servizio erogato.

b) In riferimento ai tirocini extracurricolari promossi dai Centri per l'impiego e dai soggetti accreditati in Regione Marche.

Fintantoché le attività produttive, industriali artigianali, commerciali o di servizi o degli enti pubblici e aziende collegate non risultano sospese e fintantoché la Regione Marche permane tra i territori identificati con la cosiddetta "zona arancione", si ritiene che i tirocinanti possano continuare l'attività formativa on the job giustificando, in fase di autocertificazione presso le autorità competenti, lo spostamento dalla propria residenza in un altro Comune (dove ha sede l'attività formativa) con la motivazione di "svolgimento di attività formative" come previsto nel progetto formativo individuale. Anche in questo caso sarà possibile una verifica in azienda (tramite registro presenze) o presso gli uffici da parte delle autorità competenti.

c) Modifiche al progetto formativo e sospensione dei tirocini extracurricolari

In ragione dei provvedimenti governativi che limitano gli orari di attività commerciali o le modalità di svolgimento di attività produttive, allo scopo di non sospendere l'attività formativa dei tirocinanti, ove ciò rientri nella volontà

dell'azienda ospitante e dei tirocinanti, sono da sollecitare da parte del soggetto promotore le eventuali variazioni dell'orario di presenza nei locali aziendali.

Per le eventuali sospensioni di tirocinio, dovute a chiusure aziendali connesse con i provvedimenti del governo, vale quanto già previsto con nota ID: 19575383 del 29/4/2020.



REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE  
P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati)

La gestione  
della  
sospensione

dei Tirocini trova la sua regolamentazione nella disciplina regionale in materia di Tirocini extracurricolari, di cui alla DGR n. 1474/2017 (e alla relativa modulistica approvata), alla quale si rimanda. Nello specifico l'art. 5 comma 7: "Il tirocinante ha diritto ad una sospensione .... , intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari... Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del Tirocinio, che potrà riprendere, per il periodo residuo, nei limiti della durata totale prevista.

L'eventuale recupero del periodo di sospensione, ove necessario al completamento dell'attività di formazione, dovrà essere trasmesso tramite richiesta di proroga e successiva Comunicazione Obbligatoria di proroga del Tirocinio (D.Lgs n. 181/2000, art. 4 – bis).

L'art. 7 della citata DGR n. 1474/2017, al comma 3 , esprime il divieto di ospitalità di tirocinanti in aziende che fruiscono di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro. In sede di avvio di nuovi tirocini, pertanto, si ritiene di sollecitare i soggetti promotori al rispetto delle disposizioni deliberate.

Per i tirocini attualmente in corso di svolgimento in aziende che frattanto fruiscono di Cassa Integrazione (causa COVID) si prevede una deroga finalizzata alla loro prosecuzione con le condizioni e le modalità di svolgimento già previste a tal proposito nella nota dello scrivente ID 19692063 del 18/5/2020.

Ai soggetti ospitanti che proseguono tirocini anche durante la fruizione di ammortizzatori sociali (causa COVID) si richiede, dunque, oltre che l'ottemperanza ai protocolli validi per lo specifico settore aziendale in tema di contenimento del contagio, anche la garanzia della presenza in sede dei dipendenti che svolgono funzioni di tutor per i tirocinanti.

Le aziende che fruiscono di Cassa integrazione, con sospensione totale dell'attività, invece, sono tenuti alla sospensione dei tirocini in corso di attuazione, informando il soggetto promotore e acquisendo il consenso del tirocinante in caso di ripresa dell'attività formativa a fine sospensione.

La sospensione del tirocinio può altresì essere disposta in caso di contagio del tirocinante o in caso di isolamento cautelare disposto dalle autorità sanitarie (indipendentemente dalla durata dello stato di malattia o di isolamento raccomandato). Le specifiche motivazioni di tale caso di sospensione si ritiene consentano di derogare al limite di periodo superiore a 30 gg previsto dalla DGR n.1474/2017. La sospensione per motivi di contagio o isolamento può anche durare per un periodo inferiore ai 30giorni ma non può superare il limite massimo previsto dalla Delibera regionale (ossia 1/3 della durata complessiva dell'attività di tirocinio).

In anticipo si informa che in caso di successive, diverse, ordinanze ministeriali che dovessero modificare la collocazione della Regione Marche, inserendola in "zona rossa", dalla data di efficacia di tale atto, si ritiene sin d'ora doversi disporre il divieto di proseguire i tirocini extracurricolari promossi dai servizi pubblici per il lavoro e dalle agenzie per il lavoro autorizzate e accreditate come soggetti promotori, presso aziende aventi sede nel territorio regionale ed extraregionale.

Il Dirigente  
Dott.Stefano Raia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.